



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 29/09/2020

### FATTO

Parte ricorrente ha riferito di essere intestatario di tre buoni fruttiferi della serie "Q/P", ciascuno del valore di 1.000.000 Lire, emessi in data 28 dicembre 1987; di avere, in data 1 febbraio 2018, riscosso i suddetti buoni ricevendo un importo (pari a 16.622,01 euro, al netto delle ritenute fiscali) inferiore a quello atteso e di averlo incassato "con riserva di richiesta della maggior somma". Il ricorrente, poi, evidenzia che la differenza alla quale ritiene di aver diritto deriva dalla mancata applicazione del diverso rendimento riportato sul retro dei titoli per l'ultimo decennio che viene indicato in una determinata somma "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Poiché, quindi, la predetta dicitura non è stata in alcun modo modificata dall'intermediario ingenerando un legittimo affidamento nel sottoscrittore, questi ha chiesto la rideterminazione degli interessi dal 21° al 30° anno sulla base delle condizioni riportate sui titoli.

Parte resistente ha precisato che la presente controversia concerne il contestato rendimento, nel periodo di maturazione compreso tra il 21° ed il 30°, di tre buoni fruttiferi appartenenti "a tutti gli effetti alla serie Q istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986"; che l'art. 5 del suddetto decreto dispone che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 e che "per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; che al momento del rilascio dei



buoni in questione, come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, sono stati utilizzati moduli cartacei della precedente serie "P", sui quali erano stati apposti *"sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto"*; che il decreto ministeriale stabilisce inoltre i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al 20° anno (12%): in sostanza, il rendimento delle serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; che, in applicazione dell'art. 5 del D.M., su questi buoni occorre apporre il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%; che le condizioni originariamente stampate sul retro del buono sono integralmente sostituite da quelle impresse col timbro successivamente apposto, con la conseguenza che nessun affidamento sulla redditività offerta dalla serie P, tra l'altro non più in emissione al momento del rilascio dei titoli in esame, può dirsi essersi legittimamente ingenerato in capo al ricorrente, il quale non aveva motivo di ritenere che i rendimenti degli stessi non fossero quelli stabiliti dal D.M. 13.06.1986 e resi noti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; che la sentenza della Cassazione, SS.UU. n. 3963 del 2019, la giurisprudenza di merito nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018 hanno confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso di tre Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, ciascuno del valore di 1.000.000 Lire, emessi in data 28 dicembre 1987 e riscossi in data 2 gennaio 2018, e, più in particolare, la fondatezza del ricorso relativo a buoni fruttiferi ri-denominati come "Q/P" emessi successivamente all'emanazione del D.M. del 13 giugno 1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. Il D.M. in questione, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni [...] di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ha ammesso, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie "P" salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. A riguardo, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674 del 2013, affermando il principio di diritto per cui *"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume*



*rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*". Ne segue che *"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

Tanto premesso, e passando al merito della controversia, il punto su cui è chiamato a esprimersi il Collegio attiene sostanzialmente all'applicabilità delle regole introdotte dal D.M. 13 giugno 1986 al caso in esame. Si rileva, a riguardo, che, nel caso di specie, all'esame dei documenti cartolari si ricava agevolmente che a) sul fronte dei titoli è stata stampigliata la serie di appartenenza "Q/P", in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, b) sono stati utilizzati dei moduli cartacei della serie "P", contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci, riportando, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la dicitura "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno"; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni, e quindi è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, pertanto, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, non risultando modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: *"più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*. Ne segue che legittimamente la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, che trova espressione nel Collegio di Coordinamento, quello per cui, esclusa la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *«il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti»*. Il Collegio, infatti, argomentando sulla base della sentenza della Cassazione, Sez. Un., n. 13979 del 2007, ha affermato che, se si può ammettere la modifica delle condizioni del contratto (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere *«che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono»* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674 del 2013). Ne deriva che,



qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene possa ingenerarsi in capo al risparmiatore un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., tra le altre, le decisioni di questo Collegio n. 8791 del 2017; n. 6527 del 2016; n. 8474 del 2016; n. 10937 del 2016). In applicazione del su richiamato orientamento, questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltrech  quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendone legittima, per quel periodo, la eterointegrazione ministeriale sopravvenuta) (cfr., da ultimo, in senso conforme, Collegio di Palermo, decisione n. 4868 del 2017). Considerando, allora, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi   stabilita solo fino al ventesimo anno, si deve ritenere che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dai titoli, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. La domanda della ricorrente appare, in conclusione, *in parte qua* fondata, e pertanto, relativamente ai BFP in atti, serie «Q/P», emessi il 28 dicembre 1987, la liquidazione degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno va effettuata secondo quanto riportato sul tergo del titolo medesimo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI